



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE UNESCO CONTRO LA
DISCRIMINAZIONE NEL CAMPO DELL'INSEGNAMENTO**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto la **Convenzione UNESCO contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento**, fatta a Parigi il 14 dicembre 1960. La Convenzione è entrata in vigore il 22 maggio 1962 ed attualmente vi aderiscono 104 Stati, tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, Monaco ed Andorra.

La Convenzione è composta da un Preambolo e 19 articoli.

L'articolo 1 definisce come discriminazione ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza fondata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, condizione economica o nascita, che abbia per oggetto o per effetto la distruzione o l'alterazione dell'uguaglianza di trattamento in tema di istruzione. L'articolo specifica nel dettaglio le modalità con cui può manifestarsi tale discriminazione. Viene inoltre indicato cosa si intende per insegnamento.

All'articolo 2 vengono elencate le situazioni che, se ammesse dallo Stato, non costituiscono discriminazione, ovvero la creazione e il mantenimento di istituti separati per allievi dei due sessi, di istituti religiosi o con differenziazione linguistica o di scuole private.

L'articolo 3 delinea gli impegni che lo Stato assume ratificando la Convenzione: abolire leggi e pratiche che comportano una discriminazione nel campo dell'insegnamento; prendere misure per evitare che vengano praticate discriminazioni nell'ammissione di allievi negli istituti di insegnamento; non ammettere discriminazioni tra cittadini nell'attribuzione di facilitazioni economiche per la prosecuzione di studi, anche all'estero, se non quelle basate sul merito e sul bisogno; non discriminare tra gruppi di appartenenza degli allievi; accordare agli stranieri residenti lo stesso trattamento nell'accesso all'istruzione.

Gli Stati parte, ai sensi dell'articolo 4, devono inoltre formulare, sviluppare e applicare politiche nazionali che tendano all'uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia di istruzione, come: rendere obbligatorio e gratuito l'insegnamento elementare e rendere accessibile a tutti l'insegnamento secondario e superiore; assicurare l'applicazione per tutti dell'obbligo scolare prescritto dalla legge; assicurare negli istituti pubblici dello stesso grado un insegnamento dello stesso livello; incoraggiare l'educazione delle persone che non hanno ricevuto l'istruzione elementare o che non l'hanno portata a termine; assicurare senza discriminazione la preparazione alla professione di insegnante.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

All'articolo 5, sempre riguardo alle attività educative, si conviene che l'educazione deve tendere al pieno sviluppo della personalità e del rispetto dei diritti umani, deve favorire la tolleranza e la comprensione anche nella diversità. Viene riconosciuto il rispetto della libertà di scelta dei genitori o dei tutori legali nella scelta dell'istituto e della possibilità di esentare i propri figli dall'insegnamento religioso che sia incompatibile con le loro convinzioni. Occorre inoltre riconoscere agli appartenenti a minoranze nazionali il diritto di svolgere proprie attività educative, compresa la gestione di scuole e, secondo la politica di ogni Stato in materia di istruzione, l'utilizzo o l'insegnamento della loro lingua.

L'articolo 6 impone agli Stati parte di tenere in debita considerazione le raccomandazioni che vengono adottate dalla Conferenza Generale dell'UNESCO.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per gli Stati parte di consegnare all'UNESCO rapporti periodici sull'applicazione della presente Convenzione.

Le disposizioni finali della Convenzione, dall'articolo 8 all'articolo 19 riguardano: la risoluzione di eventuali contenziosi che possono emergere tra due o più Stati parte nell'interpretazione e nell'applicazione della presente Convenzione; il divieto di formulare riserve alla Convenzione; le quattro lingue ufficiali della Convenzione; le modalità di accesso alla Convenzione e della sua entrata in vigore; la possibilità di denunciare la Convenzione; i compiti del depositario della Convenzione; la possibilità di rivedere la Convenzione nel corso delle sessioni della Conferenza Generale dell'UNESCO.

La Convenzione, ad un esame dell'articolato, pare in linea con il nostro tradizionale sostegno ai principi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali in materia di lotta contro ogni forma di discriminazione, di cui è un esempio la ratifica della Convenzione contro ogni forma di discriminazione razziale e della Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti della donna.

Nei settori oggetto della Convenzione, la Repubblica di San Marino dispone di una corposa legislazione, che si pone a baluardo dei principi e libertà sancite nel contenuto della Convenzione stessa. A partire dal disposto Costituzionale (Art. 6, secondo comma, della Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell'Ordinamento sammarinese): "La legge assicura ai cittadini il diritto allo studio libero e gratuito", sino alla Legge quadro n. 21 del 12 febbraio 1998 - Norme generali sull'istruzione, e più marcatamente in materia di assegni di studio, borse di studio, agevolazioni, contributi e prestiti sulla fiducia la Legge 21 gennaio 2004 n.5 - Legge sul diritto allo studio.

A difesa delle discriminazioni di ogni sorta, quali quelle previste dalla Convenzione, paiono sufficienti le disposizioni previste a livello costituzionale dalla Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi generali dell'ordinamento, la quale sancisce, all'art. 4, il principio



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

generale di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, l'uguale diritto di accesso agli uffici pubblici, la pari dignità sociale e l'uguaglianza nella tutela dei diritti e delle libertà.

Il quadro giuridico sammarinese, pare dunque già rispecchiare i principi e i diritti sanciti dalla Convenzione; per molti versi, anzi, la disciplina sammarinese appare già più avanzata e garantista di quanto previsto in Convenzione, posto che la medesima è stata adottata nel 1960, e da allora il Paese ha compiuto notevoli passi avanti in materia di tutela del diritto allo studio libero e uguale, soprattutto per quanto riguarda la gratuità del medesimo, gli incentivi e la parità dei cittadini a fronte di questo diritto.

Da rilevare, d'altro canto, che la ratifica della Convenzione comporterà la contrazione di alcune incombenze. In primis, l'obbligo della rendicontazione periodica, in appositi rapporti, delle disposizioni legislative, regolamentari e di altra natura, che saranno adottate in applicazione della Convenzione, comprese quelle per lo sviluppo delle politiche nazionali in materia.

In conclusione si può affermare che l'ordinamento sammarinese non contempla norme in contrasto con i contenuti della Convenzione in oggetto; anzi vi è già largamente ed ampiamente conforme.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

in considerazione dell'impegno assunto nell'ambito del secondo ciclo dell'Esame Periodico Universale, a seguito di alcune raccomandazioni degli Stati membri ed osservatori del Consiglio dei Diritti Umani e dell'importanza che la Convenzione riveste in ambito internazionale, ho l'onore di richieder Loro la presa d'atto della Convenzione UNESCO contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, fatta a Parigi il 14 dicembre 1960, della quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per l'adesione da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con Delibera n. 7 del 16 aprile 2019.